


NORME COMPORTAMENTALI IN CASO DI INCENDIO E/O EMERGENZA

Il 6/02/2020 è entrato in vigore il DM del Ministero dell'Interno (DM 25/01/2019) che va ad integrare la normativa antincendio per gli Edifici Civili (CONDOMINI).

Gli adempimenti previsti dal decreto dovranno essere ultimati entro due anni (per gli edifici con altezze antincendio tra i 12 e i 24 m) dalla entrata in vigore dello stesso.


Nel nuovo art. 9-bis. vengono fornite alcune definizioni (EVAC, GSA, Misure antincendio preventive, L.P., h) e, in particolare, l'attribuzione dei Livelli di prestazione (L.P.):

- livello di prestazione 0, per gli edifici con altezza antincendi: $12\text{ m} \leq h < 24\text{ m}$;
- livello di prestazione 1, per gli edifici con altezza antincendi: $24\text{ m} < h \leq 54\text{ m}$;
- livello di prestazione 2, per gli edifici con altezza antincendi: $24\text{ m} < h \leq 54\text{ m}$;
- livello di prestazione 3, per gli edifici con altezza antincendi: $54\text{ m} < h \leq 80\text{ m}$.



Livello Prestazione 0

In riferimento agli edifici con altezza tra i 12 e i 24 m, nei quali sono compresi la maggior parte dei condomini residenziali, è necessario semplicemente individuare i comportamenti e le azioni corrette da tenere non solo in caso di emergenza, ma anche quotidianamente, per non alterare le condizioni di sicurezza. Tutti gli occupanti devono conoscere tali azioni e, all'occorrenza, essere in grado di applicarle.



L'Amministratore è il responsabile

L'Amministratore:

identifica le misure standard da attuare in caso d'incendio; fornisce informazione agli occupanti sulle misure da attuare in caso di incendio; espone un foglio informativo riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l'attivazione dei servizi di emergenza, nonché le istruzioni per garantire l'esodo in caso d'incendio, come previsto nelle misure da attuare in caso d'incendio;

- mantiene in efficienza i sistemi, dispositivi, attrezzature e tutte le altre misure antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione; istruzioni per la chiamata di soccorso e le informazioni da fornire per consentire un efficace soccorso; mette in atto tutte le azioni da effettuare per la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti; istruzioni per l'esodo degli occupanti, anche in relazione alla presenza di persone con limitate capacità motorie, ove presenti; incluso il divieto di utilizzo degli ascensori per l'evacuazione in caso di incendio.



Piano di Gestione della Sicurezza Antincendio (GSA)

Tutte le prescrizioni, obblighi e misure da adottare, sono organicamente racchiuse nel PIANO DI GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO (GSA) redatto da un professionista abilitato.

